II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/1407 DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 2017

che rettifica le versioni in lingua bulgara, finlandese, portoghese, spagnola e tedesca del regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Le versioni in lingua bulgara, spagnola e tedesca del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione ([2]) contengono un errore nell'indicazione alla prima occorrenza nell'allegato della sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti «Sostituto di un pasto per il controllo del peso».

(2) La versione in lingua finlandese del regolamento (UE) n. 432/2012 contiene un errore nelle condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare alla seconda occorrenza nell'allegato della sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti «Sostituto di un pasto per il controllo del peso».

(3) La versione in lingua portoghese del regolamento (UE) n. 432/2012 contiene un errore nelle condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare a entrambe le occorrenze nell'allegato della sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti «Sostituto di un pasto per il controllo del peso».

(4) È opportuno pertanto rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, finlandese, portoghese, spagnola e tedesca del regolamento (UE) n. 432/2012. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
([2]) Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER